



24.10.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0334/2012 presentata da T.K., cittadino tedesco, sull'applicazione da parte della Germania della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

1. Sintesi della petizione

Secondo la legislazione dell'UE, i consumatori hanno diritto alla restituzione dei beni acquistati tramite contratti a distanza entro sette giorni a decorrere dalla ricezione della merce. Essi hanno diritto a un rimborso completo delle merci e delle spese postali sostenute per la spedizione delle merci. Gli acquirenti, tuttavia, sono tenuti al pagamento delle spese di spedizione per la restituzione della merce. Sulla base della trasposizione della direttiva nella legislazione tedesca, il venditore è tenuto a rimborsare all'acquirente anche le spese di spedizione sostenute per la restituzione al venditore di merci per un valore superiore ai 40 euro. Il firmatario sostiene che ciò ponga i venditori a distanza tedeschi in una posizione di svantaggio e chiede al Parlamento di sollecitare la Germania affinché conformi la sua legislazione a quella della maggior parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 luglio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 ottobre 2012

"L'articolo 6 della direttiva 97/7/CE sui contratti a distanza stabilisce che le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all'esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente. Inoltre, l'articolo 14 prevede una clausola minima di armonizzazione in base alla quale gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più severe compatibili con il trattato, per garantire al consumatore un livello di

protezione più elevato. Le norme e prassi adottate in Germania e menzionate dal firmatario sono quindi compatibili con la direttiva.

Tuttavia l'articolo 14 della direttiva sui diritti dei consumatori adottata a ottobre 2011 introduce una nuova formulazione in base alla quale il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore. Inoltre, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera i) impone ai professionisti di informare i consumatori del costo della restituzione dei beni prima della conclusione del contratto, qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 13 dicembre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in questione. Anche il livello di armonizzazione è cambiato, dal momento che, a norma dell'articolo 4, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.

Conclusione

Il problema sollevato concerne l'attuazione della direttiva 97/7/CE che consente agli Stati membri di prevedere disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire al consumatore un livello di tutela più elevato. Le modifiche alla legislazione tedesca sollecitate dal firmatario dovrebbero tuttavia essere realizzate attraverso il recepimento della direttiva sui diritti dei consumatori che, entro la fine del prossimo anno, abrogherà, sostituendola, la direttiva 97/7/CE sui contratti a distanza.

Alla luce di quanto sopra e in mancanza di ulteriori informazioni, la Commissione non ravvisa elementi che giustifichino un più approfondito esame della materia."